



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 28 novembre 2012
(OR. en)**

2012/0145 (COD)

PE-CONS 60/12

**ANTIDUMPING 85
COMER 217
WTO 337
CODEC 2420
OC 571**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea**
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 5.12.2012

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2012
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Nella causa C-249/10 P¹, la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio² non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.
- (2) La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato presentate da produttori esportatori cooperanti che non siano inclusi nel campione, a prescindere dal fatto che il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009.

¹ Sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, *Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio*.

² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

- (3) Inoltre, il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento è consentito dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia DS405 "European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China"¹ (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina, relazione adottata il 22 febbraio 2012), ha ritenuto che la Cina non avesse dimostrato che l'Unione aveva agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi cooperanti che non erano inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (4) Pertanto, tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento non dovrebbe essere effettuato per i produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso.

¹ OMC, relazione del panel, WT/DS405/R, 28 ottobre 2011.

- (5) Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ma che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per tali parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dello stesso.
- (6) Infine, il termine di tre mesi entro cui dovrebbe aver luogo l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 si è dimostrato impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento. Si ritiene pertanto opportuno prorogare tale termine.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario disporre che le modifiche del regolamento (CE) n. 1225/2009 stabilite dal presente regolamento si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1225/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 7, è così modificato:
 - a) alla lettera c), penultima frase, le parole "entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta" sono sostituite dalle seguenti: "di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta";
 - b) è aggiunta la lettera seguente:
 - "d) Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.";

2) all'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).".

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al... *

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
